

**COMUNE DI CALASCIBETTA**  
**PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E GESTIONE  
DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI  
PORTATORI DI HANDICAPS

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 4 del 14/01/2004.**

Art. 1  
FINALITA '

Gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap hanno lo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, secondo gli orientamenti legislativi di cui alle LL. RR. 18.4.81, n°68; 28.3.86, n° 216; 09.5.86, - n°22.

art. 2  
SOGGETTI

Si considera "soggetto portatore di handicap" la persona di qualsiasi età che, in seguito ad evento morboso o traumatico, intervenuto in epoca pre, peri e post natale, presenti menomazioni delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con conseguenti difficoltà di apprendimento e di relazione.

Per soggetto portatore di Handicap "adulto" si intende il soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età, per "grave" il soggetto di tutte le età che presenti una totale assenza di autonomia e di autosufficienza, bisognoso quindi, di protezione, di guida e di assistenza per tutto l'arco della sua vita, come prescritto dall'art. 2 della L.R. n°68/81.

art. 3  
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il Comune realizza, nei limiti delle proprie risorse, servizi che consentono la permanenza del soggetto portatore di handicap nell'ambito familiare quali:

- a) Assistenza Domiciliare;
- b) Assistenza Abitativa;
- c) Soggiorni Climatici;
- d) Servizio trasporto.

art. 4  
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Possono beneficiare del servizio di assistenza domiciliare i soggetti portatori di handicap:

- fisici, psichici e sensoriali;
- che non hanno il controllo degli sfinteri;
- privi di assistenza familiare;
- inseriti in nuclei familiari i cui componenti a causa dell'età avanzata non possono prestare assistenza adeguata.

Gli interessati al servizio di assistenza domiciliare, a seguito di avviso pubblico ed ai fini di una eventuale graduatoria, dovranno presentare la seguente documentazione:

- Richiesta in carta semplice;
- Certificato attestante l'handicap;
- Calcolo Isee (Indicatore della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali);

La misura dell'esenzione o della compartecipazione al costo del servizio sarà fissata sulla base dei criteri determinati dalle disposizioni di Leggi Nazionali e/o Regionali.

art. 5  
ASSISTENZA ABITATIVA

L'assistenza abitativa viene erogata dal Comune in favore di famiglie che vivono in abitazioni locate da privati, in condizione di disagio economico, il cui reddito non supera il minimo vitale ( pensione minima INPS).

Gli interessati dovranno presentare:

- Richiesta in carta semplice;
- Fotocopia del contratto di locazione;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46/47 D.P.R. n. 445/2000 T.U.) attestante il reddito del nucleo familiare escluso l'assegno di accompagnamento;
- Certificato attestante l'handicap del componente del nucleo familiare.

Il contributo "una tantum", di cui al presente articolo, sarà erogato da questo Comune sulla base dei criteri determinati dalle disposizioni di legge.

art. 6  
SOGGIORNI CLIMATICI

Allo scopo di favorire il processo d'integrazione, il Comune potrà organizzare gite, escursioni, e soggiorni in favore dei soggetti portatori di handicap presso località e strutture appositamente adeguate ed attrezzate alla ricezione, la cui durata e periodo sarà stabilito di volta in volta con deliberazione di G.M.

A seguito di avviso pubblico ed ai fini di una eventuale graduatoria, gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti:

- Richiesta in carta semplice;
- Calcolo Isee ( indicatore della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali);
- Certificato attestante l'handicap:

Ogni disabile ammesso al soggiorno dovrà essere accompagnato, per la responsabilità inerente la salvaguardia e l'incolumità da un componente del nucleo familiare di età superiore ai 18 anni.

La eventuale compartecipazione al costo del servizio sarà quella fissata dalle disposizioni Nazionali e/o Regionali.

art . 7  
SERVIZIO DI TRASPORTO

Il Comune può assicurare in coordinamento con la A.U.S.L. territoriale il servizio di trasporto per la frequenza dei centri riabilitativi avvalendosi, degli enti pubblici e privati, associazioni e cooperative che siano iscritti all'apposito albo regionale e convenzionate con la predetta A.U.S.L. territoriale, secondo le procedure, i criteri e le disposizioni che sono emanate annualmente dal competente Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali .

In mancanza di strutture operative nell'ambito territoriale e di convenzioni stipulate dalla A.U.S.L. di competenza con i predetti enti ed associazioni, il Comune, nell'attesa di attuare con propri mezzi il servizio di trasporto dei disabili presso i centri riabilitativi, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, interviene con l'erogazione di un contributo, per ogni presenza presso i centri di riabilitazione nella misura di:

- 1) dell'importo massimo di € 7,75 nel caso in cui il trasporto del disabile viene ad essere effettuato con mezzi pubblici;

- 2) € 4,00 nel caso in cui il trasporto del disabile è effettuato con il proprio mezzo.
- 3) Qualora il disabile necessiti, anche dell'accompagnatore in considerazione del grave deficit documentato con certificato rilasciata dall'equipe multidisciplinare, sarà corrisposto un contributo integrativo pari a € 4,00.

Per l'accesso alla fruizione del servizio, i cittadini interessati dovranno presentare annualmente:

- a) Richiesta in carta semplice;
- b) fotocopia dell'autorizzazione a frequentare i centri di riabilitazione rilasciato dall'A.U.S.L. ;
- c) certificato rilasciato dall'equipe multidisciplinare attestante che il disabile necessita dell'accompagnatore.

L'erogazione sarà effettuata trimestralmente previa presentazione al Comune della richiesta, con allegato certificato di frequenza presso i centri di riabilitazione ed eventuale fattura o altro documento idoneo nel caso in cui il disabile utilizzerà i mezzi pubblici.

#### art. 8

### CONTROLLI – ACCERTAMENTI

Il quadro istituzionale di riferimento è l'Unita Sanitaria locale che, a mezzo della propria Equipe Pluridisciplinare, provvede agli accertamenti di cui all'art.2 della legge regionale 18.4.81 n.68, almeno fino a quando le A.U.S.L. non avranno proceduto alla riorganizzazione funzionale dell'attività svolta ai sensi dell'art.4 della L.R. 30/93;

Parimenti, provvede agli adempimenti e compiti previsti dalla legge regionale 28/03/1986, n.16 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, l'equipe pluridisciplinare della A.U.S.L. territoriale ha il compito di:

- a) valutare il grado di, gravità dell' handicap mediante accertamenti domiciliari, formulando la diagnosi funzionale;
- b) disporre la tipologia dell' intervento più consono al disabile;
- c) Tenere costanti rapporti di collaborazione con il Comune e le istituzioni scolastiche;
- d)- Accertare e relazionare al Comune, con periodicità annuale, se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento.

Per quanto concerne la verifica dei risultati complessivi del servizio e degli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali relazionare all'amministrazione comunale, con periodicità semestrale.

#### art. 9

### MEZZI OPERATIVI - PERSONALE

Per l'attuazione dei servizi ed interventi previsti nel presente Regolamento, il Comune si avvarrà:

- a) – Ufficio Socio-Assistenziale del Comune;
- b) - Equipe Pluridisciplinare della A.U.S.L. territoriale;
- c) - Enti, istituzioni, associazioni, cooperative iscritte all'apposito Albo Regionale;
- d)- Enti, istituzioni, associazioni, cooperative convenzionate con le AU.S.L.

#### art.10

### PUBBLICIZZAZIONE

Al fine di consentire ai cittadini aventi diritto la fruizione dei servizi ed interventi previsti nel presente Regolamento, il Comune provvederà, annualmente, alla pubblicizzazione degli stessi

mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio. Saranno all'uopo predisposti i relativi moduli per la presentazione delle istanze al Comune.

art.11

#### NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 2003 la Giunta Comunale può erogare contributi per il pagamento totale o parziale delle spese sostenute per il trasporto dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione ai nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta, anche in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, tenuto conto che nell'esercizio 2003 non è stato erogato alcun contributo.

art.12

#### NORMA FINALE

Ai sensi e per gli effetti del comma 3° dell'art. 4 dello Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n.45 del 17/12/2001, il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Sono abrogate tutte le norme di precedenti regolamenti comunali in contrasto o non compatibili con il presente regolamento.